



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SERVIZI FUNERARI E
TEMPIO CREMATORIO

Determinazione Dirigenziale	
N. 38/ 27	di data 20/06/24

Oggetto: ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICICLO DI METALLI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALI - ANNI 2024, 2025 E 2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che i Servizi funerari curano la gestione e la manutenzione dei 21 cimiteri dislocati sul territorio comunale, garantendo alla collettività, tra le altre, l'esecuzione in economia diretta, non solo il servizio di onoranze funebri, ma anche di tutte le operazioni di polizia mortuaria e cimiteriali quali le sepolture, tumulazioni, esumazioni, cremazioni ecc.; in questo modo assicura alle famiglie colpite dal lutto una prestazione completa, qualificata, efficiente e a un prezzo contenuto e una costante cura e gestione razionale del patrimonio comunale;

rilevato in particolare che ai sensi dell'art. 1, comma 1, e 3, comma 1, del Regolamento comunale di polizia mortuaria, l'Amministrazione comunale gestisce direttamente in economia i servizi di polizia mortuaria, tra i quali sono ricompresi quelli che si riferiscono alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e alla vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata;

considerato che, secondo il successivo art. 31, comma 3 del medesimo regolamento, "Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero";

rilevato che ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Regolamento sopra citato con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente e "Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune" e gli oggetti privi di valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento;

rilevato che a conclusione delle procedure di esumazione è necessario farsi carico dei relativi monumenti funebri e quindi provvedere allo smaltimento di lapidi, targhe, simboli religiosi e vari oggetti in metallo che completano e decorano le sepolture (statuette, vasi, sedi per lumi ecc.);

dato atto che ai sensi dell'art. 183, lettera b *ter*) n. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, questi rifiuti sono a tutti gli effetti rifiuti urbani provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;

rilevato che ad oggi tali rifiuti sono smaltiti, analogamente agli altri rifiuti del cimitero, attraverso il contratto comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani, pertanto l'impresa procede periodicamente al ritiro di tutti i rifiuti cimiteriali ed al loro conferimento per lo smaltimento senza

pagina 1/5

peraltro prevedere alcuna attività di riciclo e con l'addebito del relativo costo del servizio;

considerato che il Comune di Trento è attivo su più fronti nella promozione di un approccio ecologico della gestione dei rifiuti e quindi al loro trattamento in un'ottica di riciclo e riuso ove possibile;

dato atto che l'attivazione del riciclo anche per i rifiuti metallici derivanti dalle attività cimiteriali consentirebbe di continuare il percorso verso la sempre maggiore sostenibilità ecologica delle attività già intrapreso anche dalla scrivente Struttura;

considerato che il riciclo, oltre ad essere un percorso che consente il reimpiego di materiali che altrimenti andrebbero conferiti e smaltiti quali rifiuti, genera, al contrario, un ricavo stimato in annui euro 1.000,00 che potrà concorrere all'abbattimento delle spese generando quindi un beneficio a favore della collettività;

ritenuto opportuno avviare tale processo sperimentale di riciclo dei metalli cimiteriali al fine di promuovere sia la sostenibilità ambientale attraverso il riuso di materiali di scarto, sia il contenimento della spesa derivante, in via diretta, dalla riduzione delle quantità dei rifiuti da conferire, in via indiretta, dall'introito derivante dalla cessione dei metalli al fine del loro reimpiego;

considerato che un tale percorso comporta l'organizzazione, l'avvio e la implementazione della raccolta e conferimento di tali rifiuti metallici in relazione anche al tipo di metallo e su tutti i 21 cimiteri comunali;

ritenuto pertanto necessario individuare un soggetto, cui conferire tali rifiuti, che sia dislocato sul territorio comunale al fine di poter assicurare il celere prelievo presso tutti i cimiteri comunali, che disponga di idonea attrezzatura e mezzi per fare fronte al servizio richiesto, sia dotato di un'organizzazione in grado di raccogliere, selezionare e differenziare i metalli e inoltre abbia costruito una filiera che permetta di inserire tali rifiuti in un processo di trattamento o di recupero in grado di redistribuire i metalli lavorati nelle industrie che riutilizzano la materia prima per le proprie attività produttive;

considerato inoltre che, in ragione della natura e dell'oggetto del servizio - trattamento di rifiuti - è necessario che l'affidatario, oltre ai requisiti di ordine generale, disponga di ulteriori requisiti quali:

- l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali italiano di cui all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 almeno nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), classe F o superiore per l'esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano nonché per il trasporto dai confini italiani al luogo ove si attua il recupero;
- iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;

vista l'offerta inviata dall'impresa Rigotti F.lli S.r.l. prot. n. 217415 del 20/05/2024 per l'effettuazione del servizio in parola;

considerato che il servizio medesimo ha un valore economico estremamente contenuto a fronte di un cospicuo beneficio ambientale per la comunità;

ritenuto, stante l'avvio sperimentale di questo processo, che l'impresa Rigotti F.lli S.r.l. con sede legale in Trento, località Laghetti Di Vela 7, C. F. e P. I.: 01977710225 possieda le caratteristiche organizzative, le capacità operative e i requisiti specifici di legge ed inoltre abbia un approccio alla gestione dei rifiuti non quale attività di smaltimento, ma come gestione di un servizio ambientale il cui obiettivo principale è quello di privilegiare sempre il processo di recupero dei materiali, tali per cui sia in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione nella presa in carico un servizio di riciclo come sopra descritto;

dato atto che nel contratto saranno definiti le condizioni principali di effettuazione del servizio in oggetto quali:

- le modalità di stoccaggio dei materiali da prelevare;
- la periodicità e le modalità di prelievo;
- la documentazione accompagnatoria di attestazione del prelievo;

- cura della gestione della documentazione prevista dalla normativa, attestante la gestione delle fasi di lavorazione dei rifiuti ferrosi compresa l'attestazione di avvenuto smaltimento;
- rendicontazione delle quantità e qualità dei metalli avviati al riciclo e delle spese sostenute; richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. ai seguenti articoli:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

verificata l'impossibilità di avvalersi, per la fornitura di cui trattasi, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 da APAC come risulta dal relativo sito internet, oltre che l'assenza di convenzioni attivate da CONSIP nell'ambito del mercato elettronico nazionale per la fornitura in oggetto;

considerato che non si rileva un interesse transfrontaliero certo, in ragione dell'importo e delle caratteristiche della prestazione richiesta;

richiamato l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.p. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;

dato atto che gli eventuali controlli a campione sui requisiti generali, ai sensi dell'art. 52 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, verranno eseguiti secondo quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 38/18 di data 09/04/2024;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di raccolta e avvio al riciclo dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali costituiti da oggetti metallici per l'anno 2024, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, all'impresa Rigotti F.lli S.r.l. con sede legale in Trento, località Laghetti Di Vela 7, C. F. e P. I.: 01977710225;

dato atto che per l'affidamento del servizio in parola, in considerazione della produzione storica media annua di tale tipo di rifiuti, si prevede un ricavo presunto annuale complessivo di euro 1.000,00 al netto dell'IVA;

dato atto che si procederà all'affidamento ed alla stipula del contratto mediante la piattaforma provinciale Contracta,

considerato che il corrispettivo annuale dovrà essere versato dall'aggiudicatario dietro emissione da parte del Comune di fattura, alle scadenze definite in contratto;

atteso che i proventi del servizio di riciclo dei rifiuti metallici derivanti da attività cimiteriale saranno determinati dall'effettivo quantitativo prodotto e che l'accertamento degli stessi sarà effettuato all'atto dell'emissione delle fatture di competenza, per ciascun anno del triennio 2024-2026, imputando l'importo annuale al capitolo 30545 "proventi da riciclo di materiali derivanti da operazioni cimiteriali" per gli esercizi 2024-2026 del PEG 2024-2026 e confermato annualmente con atto di gestione ricognitorio;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- – la L.p. 19 luglio 1990, n. 23;
- – la L.p. 9 marzo 2016 n. 2;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 16.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare 09.04.1997 n. 38 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 16.02.2021 n. 28;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 31/2023/05 prot. n. 127681 di data 28/04/2023 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per le ragioni esposte in premessa, il servizio di raccolta e avvio al riciclo dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali costituiti da oggetti metallici all'impresa Rigotti F.lli S.r.l. con sede legale in Trento, località Laghetti Di Vela 7, C. F. e P. I.: 01977710225;
3. di dare atto che i proventi del servizio di riciclo dei rifiuti metallici derivanti da attività cimiteriale saranno determinati dall'effettivo quantitativo prodotto e che l'accertamento degli stessi sarà effettuato all'atto dell'emissione delle fatture di competenza per ciascun anno del triennio 2024-2026, con imputazione al capitolo 30545 "proventi da riciclo di materiali derivanti da operazioni cimiteriali" per gli esercizi 2024-2026 del PEG 2024-2026 e confermato annualmente con atto di gestione ricognitorio;
4. di dichiarare che l'obbligazione sarà esigibile, per l'importo di competenza annuale effettivo, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
5. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente o la persona da lui delegata;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art.12, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione del contratto nelle modalità consentite dalla piattaforma provinciale Contracta.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Fabrizio Paternoster

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 20/06/24



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SERVIZI FUNERARI E
TEMPIO CREMATORIO

Determinazione Dirigenziale	
N. 38/ 27	di data 20/06/24

Oggetto: ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICICLO DI METALLI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALI - ANNI 2024, 2025 E 2026

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Capoufficio
Flavio Cescotti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 28 giugno 2024